

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Raoul Ghisletta  
Deputato al Gran Consiglio

### **Interrogazione 6 settembre 2010 n. 187.10 Deposito non autorizzato di materiale nel lago a Bissone?**

Signor deputato,

prima di entrare nel merito della summenzionata interrogazione, lo scrivente Consiglio di Stato ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni.

Con lettera 1° aprile 2010, il Municipio del Comune di Bissone si rivolse alla Sezione amministrativa e immobiliare del DT e alla Sezione della circolazione del DI, allo scopo di ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo dello specchio d'acqua (lago) prospiciente il mappale numero 721 del Lido Comunale.

In data 27 aprile 2010, la Sezione della circolazione autorizzava il Municipio di Bissone per la posa di una ghirlanda di delimitazione per i bagnanti, visti i preavvisi favorevoli:

- della Polizia cantonale, RMS, Sezione lacuale, (13 aprile 2010);
- dell'Ufficio della caccia e della pesca, Bellinzona, (12 aprile 2010);
- dell'Ufficio del demanio, Bellinzona, (12 aprile 2010);
- dell'Ufficio della natura e del paesaggio, Bellinzona, (12 aprile 2010);
- del Laboratorio cantonale, Bellinzona, (19 aprile 2010).

#### Normative e procedura

La Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), del 24 gennaio 1991 all'art. 39, vieta l'introduzione sostanze solide nei laghi. Tuttavia, a determinate condizioni, l'Autorità cantonale può autorizzare il riporto.

Nello caso specifico il riporto effettuato è stato di modesta entità (circa 7 metri cubi di ghiaietto di fiume lavato, su un fronte di circa 10-15 metri lineari). Questa operazione si è resa necessaria per garantire un accesso sicuro per i bagnanti.

Prima di effettuare questa operazione il Municipio di Bissone, proprio per salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, ha fatto intervenire dei sommozzatori che hanno proceduto alla bonifica del fondale antistante l'area di svago destinata alla balneazione. Gli oggetti estratti con la pulizia erano costituiti da vetri e bottiglie rotte, barre di costruzione di ferro, chiodi e pezzi di metallo, mattoni, e altro materiale vario.

Da un punto di vista formale, l'autorizzazione al riporto avrebbe dovuta essere rilasciata dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). Vista, da una parte, la

modesta entità dell'intervento e la necessità di mettere in sicurezza i fruitori del lido e, d'altra parte, considerato come in situazioni analoghe sia prassi consolidata che simili lavori di "poco conto" vengano gestiti direttamente dalle autorità locali, si ritiene l'azione del Municipio del comune di Bissone debba essere considerata congrua e accettabile sia nella forma che nella sostanza.

Simili operazioni sono necessarie per contenere gli effetti del moto ondoso (naturale e come conseguenza della circolazione nautica) che contribuisce alla continua modellazione del litorale lacustre.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che interventi di riporto di materiale consono per il mantenimento della sicurezza delle sponde lacustri e in modo particolare di quelle utilizzate per lo svago e la balneazione debbano essere lasciati in gestione alle Autorità locali attraverso una "delega de facto" da parte della competente autorità cantonale. Quest'ultima resta competente per la verifica degli interventi e comunque per il rilascio di formali autorizzazioni nel caso di operazioni di maggior rilievo e impatto, a tutela della funzionalità della riva lacustre e per salvaguardare la flora e la fauna da immissioni o riporti dannosi.

Passando al merito dell'interrogazione, alla domanda

**... è vero che vi è stato un deposito di materiale senza autorizzazione nel lago a Bissone in zona lido nell'estate 2010, quali sono le responsabilità e quali misure sono state adottate dall'Amministrazione cantonale**

In data 21 maggio 2010, presso il lido comunale di Bissone, è stato eseguito il "riporto" di una piccola quantità di materiale inerte, consistente in uno strato di ghiaietto di fiume del volume di ca. 7 mc, senza l'autorizzazione formale da parte del servizio cantonale competente. Tuttavia, ritenute le considerazioni generali espresse in entrata, l'Ufficio della protezione e della depurazione delle acque della SPAAS, l'Ufficio della natura e del paesaggio e l'Ufficio della caccia e della pesca, considerato anche il modesto volume di materiale impiegato, hanno espresso, anche se a posteriori, il loro preavviso favorevole, non riscontrando nessun effetto negativo sull'ecosistema lacustre.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella